



Vi illustriamo, in via sintetica, il testo della Legge Finanziaria 2004 approvata dal Parlamento, con particolare riguardo agli aspetti relativi al settore del Pubblico Impiego.

Rinnovi contrattuali

Ai fini dei rinnovi contrattuali per il biennio economico 2004-2005 sono stanziati risorse per il personale c.d. "centralizzato" pari a **1030 milioni di euro per l' anno 2004 ed a 1970 milioni di euro per l' anno 2005.**

Tali risorse pari all' **1,7% per l' anno 2004** ed all' **1,5% per l' anno 2005**, sono quantificate addirittura **in misura inferiore** rispetto ai rispettivi tassi d' inflazione programmata indicati dal Governo nel D.P.E.F. e sono comprensive dello **0,2%** per ciascun anno quale quota destinata alla contrattazione integrativa (anche questa ridotta rispetto allo 0,5% previsto per i C.C.N.L. 2002-2003), **e senza alcuna previsione di recupero del differenziale d'inflazione del biennio precedente.**

Per il personale di diritto pubblico sono stanziati rispettivamente **430 milioni** di euro per l'anno 2004 e **810 milioni** di euro per l' anno 2005, **di cui rispettivamente 360 milioni di euro e 690 milioni di euro per il personale delle forze armate ed i corpi di polizia.** In aggiunta a quanto sopra è stanziata, **a decorrere dall'anno 2004**, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell' ordine pubblico e della sicurezza.

Le predette somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'I.R.A.P.

Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, **sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.**

I comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attendendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri massimi previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

I maggiori oneri contrattuali non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali.

Inoltre il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall' accordo Governo-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell' 8 agosto 2001, **di 550 milioni di euro per l' anno 2004 e di 275**

milioni di euro per l' anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri per il biennio contrattuale 2002/2003 del comparto Sanità.

Organici ed assunzioni del personale

Per l'anno 2004 è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, fatte salve le assunzioni già autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate, nonché quelle connesse a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità e quelle relative con la professionalizzazione delle Forze Armate.

In deroga al divieto di assunzioni sopra indicato, per motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali, possono essere autorizzate assunzioni di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda **a regime pari a 280 milioni di euro** (di cui 70 milioni di euro per l' anno 2004 ed a 280 di euro a decorrere dall' anno 2005).

Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni viene **prioritariamente** considerata l'immissione di addetti a compiti connessi con la sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi ed alla protezione civile, al settore della giustizia, nonché dei vincitori di concorso espletati alla data del 30 settembre 2003.

Sono altresì **prioritariamente** valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte del Ministero dell'Interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato.

Il **Ministero della giustizia**, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

L'Agenzia delle Entrate, in deroga al divieto di assunzioni e per consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, **può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all'area C** che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.

Per l'anno 2004 il **Corpo di polizia penitenziaria** può procedere all'assunzione di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti, utilizzando i candidati già idonei, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari.

I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni che per l' anno 2004 sono soggette a limitazioni sono prorogati di un anno.

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti, **possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni**, previo accordo con le stesse.

Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le Amministrazioni dello Stato, le Agenzie e gli Enti Pubblici non Economici con organico superiore alle 200 unità sono tenuti a realizzare **una riduzione di personale non inferiore all' 1% rispetto a quello in servizio al 31.12.2004.**

Le altre pubbliche amministrazioni adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

Viene introdotto un **vergognoso** provvedimento di galleggiamento a favore del personale della **ex ottava qualifica funzionale** in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 31.12.1990, che contrasta fortemente con i principi di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro e di valorizzazione delle professionalità dei lavoratori.

Viene, inoltre, disposto che **il genitore con figli minori fino a tre anni di età** dipendente di amministrazioni pubbliche **può essere assegnato**, a richiesta, anche in modo frazionato e **per un periodo complessivamente non superiore tre anni**, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente retributiva e previo consenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni.

Disposizioni per le autonomie regionali e locali ed il S.S.N.

Con apposito accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere entro 60 giorni in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le autonomie regionali, le province, i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole per il patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004.

Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale **entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell' anno 2003.**

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte **esclusivamente**, assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario.

Il tetto massimo del **20%** è previsto invece per le assunzioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le province con rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal vigente decreto del Ministro dell'Interno, maggiorato del 30 per cento, o la cui percentuale di spesa per il personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Sono in ogni caso consentite assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle Regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

Per le Camere di Commercio e l' Unioncamere sono individuati, con apposito D.P.C.M., specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato.

Procedure di mobilità

Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, **anche in soprannumero** ed in deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità, e, comunque, nel limite

complessivo di **300 unità**, del personale dipendente dal C.O.N.I., nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione.

Rapporti di lavoro a tempo determinato e contratti di formazione lavoro

Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei **contratti di formazione lavoro** già prorogati con Legge Finanziaria 2003, possono essere effettuate nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

I rapporti in essere sono comunque prorogati al 31.12.2004.

I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato già in servizio.

Per l'anno 2004 le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici possono avvalersi di personale a tempo determinato nei limiti di spesa già previsti; inoltre entro i predetti limiti di spesa rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data de 1 gennaio 2004.

Le predette limitazioni **non trovano applicazione** nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che nell'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale.

La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato nell'anno 2004 non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003.

I comandi in atto del personale delle Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato sono prorogati fino al 31 dicembre 2004.